

**BOZZA**

**CONVENZIONE PER TIROCINIO**  
(Prot. 2563 del 29.5.2008 MIUR)

**TRA**

La Scuola quadriennale di psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale ed orientamento etno-sistemico-narrativo — con sede legale in Roma, Via San Lorenzo da Brindisi 10 cap 00154, C.F. 11275781000, d'ora in poi denominata "Scuola", rappresentata dal Direttore dott. Natale Losi nato a Lodi il 25/06/1947.

**E**

La ASL CAGLIARI, con sede legale in Via Piero della Francesca n. 1 - 09047 Selargius (Su Planu), codice fiscale/P.IVA 02261430926, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Savina Ortu, nel prosieguo denominata "Soggetto Ospitante"

**Premesso**

- che, i soggetti richiamati nel protocollo 2563 del 29 maggio 2008 possono promuovere tirocini di formazione clinica con la supervisione di uno/a psicoterapeuta a beneficio di coloro che stiano già frequentando una scuola di psicoterapia riconosciuta;

- che nella struttura del soggetto ospitante si svolge attività di psicoterapia.

Si conviene quanto segue:

**Art. 1**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta della Scuola ed in relazione alla propria programmazione e disponibilità, fino ad un massimo di quattro (4) soggetti in tirocinio finalizzato alla formazione per la psicoterapia, ai sensi del protocollo 2563 del 29 maggio 2008.

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto dal protocollo stesso.

1. Il tirocinio psicoterapeutico non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di supervisione sarà seguita e verificata da un membro della Scuola in veste di responsabile didattico, e da uno/a psicoterapeuta responsabile dell'Ente, indicato dal soggetto ospitante.

- 3 Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:
- il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile dell'Ente;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Ente;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

## **Art. 2**

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
  - ▲ svolgere le attività previste dal progetto formativo;
  - ▲ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - ▲ mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e strumenti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - ▲ attenersi alle indicazioni fornite dal tutore della Scuola e dal responsabile dell'Ente.
3. E' consentita l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta alla Scuola.
4. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati nel protocollo 2563 del 29 maggio 2008 sopra citato.

## **Art. 3**

1. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante, nonché rilasciare, su richiesta dell'interessato, una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.
2. Il soggetto ospitante si impegna a garantire, oltre alle usuali coperture di responsabilità civile, anche le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la Scuola.

## **Art. 4**

La Scuola provvede alla copertura assicurativa dei tirocinanti di contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile, per eventuali danni subiti da persone e/o

... cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla Scuola, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

### Art. 5

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

### Art. 6

La presente Convenzione ha la durata di 4 (quattro) anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata, per un periodo analogo, a meno che non sia comunicata, espressamente dietro istanza scritta del soggetto ospitante da inviare alla Scuola, prima della data di scadenza, l'intenzione di concludere la Convenzione.

Roma,

Per la Scuola

Il rappresentante legale

Per la ASL Cagliari

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Savina Ortu

**ASL Cagliari**  
Il presente allegato è composto di n° 3 fogli  
di n° 3 pagine.

IL RESPONSABILE  
SSD AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Marisa Udella

*Marisa Udella*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 524 DEL 6 GIU. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Panti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Savina Ortu

*Savina Ortu*